



COMUNE DI CENTO

Settore 2 - Servizi

Servizi Demografici

Prot. Gen. (si veda segnatura a lato documento)/2023

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO PERMANENTE DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI CENTO

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della determinazione n.578 del 12/06/2023

Premessa

L'Ufficio Statistica del Comune di Cento, in quanto ufficio facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) a norma del D.Lgs. 322/89 e successive modiche, deve garantire quanto richiesto da ISTAT nelle singole circolari e comunicazioni relativamente alle indagini statistiche previste dal PSN (Programma Statistico Nazionale).

Il Comune di Cento è stato formalmente individuato quale COMUNE CAMPIONE per gli adempimenti correlati al Censimento Permanente ed è già stato formalmente istituito l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) con Determinazione n. 256 del 14/03/2023.

Valutata pertanto di procedere alla selezione pubblica di personale esterno al fine di determinare una graduatoria dalla quale attingere per l'incarico di rilevatori censuari, utilizzabile anche per altre rilevazioni ISTAT, o promosse da altri soggetti, relative al territorio del Comune di Cento.

Ritenuto di procedere alla costituzione di un Albo Comunale permanente dei Rilevatori Statistici dal quale attingere per effettuare le varie indagini statistiche.

RENDE NOTO

Che il Comune di Cento indice un AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO PERMANENTE DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI CENTO

Art. 1 – Costituzione e finalità dell'Albo dei Rilevatori Statistici

E' istituito l'Albo Comunale dei Rilevatori Statistici, che potrà essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio Statistica, per lo svolgimento delle operazioni di rilevazione relative alle indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale, di competenza dell'Ufficio Statistica, come il Censimento Permanente e per lo svolgimento di tutte le operazioni di rilevazione che si renderanno necessarie, promosse anche da altri soggetti, nonché per indagini statistiche progettate dall'Ufficio Statistica su tematiche di interesse per l'Amministrazione Comunale.

U
COMUNE DI CENTO
c_c469_AOO - PG
"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"
Protocollo N.0032966/2023 del 13/06/2023
Fascicolo 11.3 N.3/2023
Firma: M. Prestini
Documento: Documento Principale

Art. 2 - Requisiti dei rilevatori

Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo dei Rilevatori Statistici devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- b) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore di secondo grado o a titolo di studio equipollente;
- c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
- d) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- e) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, o di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- f) godere dei diritti politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo) e non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica Amministrazione; i cittadini in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno possedere detti requisiti anche nello stato di appartenenza;
- g) essere idonei dal punto di vista fisico allo svolgimento del servizio;
- h) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, senza nulla pretendere dal Comune, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Cento;
- i) disporre di un indirizzo e-mail, contenente preferibilmente nome e cognome per esteso del candidato, ed assicurare una lettura quotidiana del medesimo;
- j) non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 quater del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
- k) non essere dipendente del Comune di Cento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all'Albo stesso; pertanto, la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la cancellazione dall'Albo: in tal caso si ribadisce che nulla è dovuto da parte del Comune di Cento.

Art. 3 – Compiti dei rilevatori

L'attività richiesta ai rilevatori consiste nella raccolta di informazioni presso le unità statistiche individuate nella specifica rilevazione (famiglie, edifici, individui, abitazioni, imprese, numeri civici), anche con interviste a domicilio e con l'ausilio di appositi questionari di rilevazione predisposti dall'Istat o dall'Ufficio Statistica, che possono essere su formato cartaceo ovvero elettronico, a seconda delle singole indagini. I rilevatori operano senza vincoli di orario, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati. Le modalità di raccolta delle informazioni sono di volta in volta specificate dall'Istat o dall'Ufficio Statistica del Comune di Cento.

I rilevatori effettuano la rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale loro assegnata dall'Ufficio Statistica. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità statistiche attività diverse da quelle proprie della rilevazione statistica, e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Si precisa che i rilevatori dovranno:

- a) utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche che verranno fornite dall'Amministrazione all'inizio della prestazione, per preservarle da eventuali danni ed essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione;

- b) garantire l'utilizzo di un eventuale mezzo di trasporto proprio, accollandosi tutti i relativi costi, per gli spostamenti sul territorio comunale che si rendessero necessari nelle zone non coperte dal trasporto pubblico;
- c) essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento tenuto ben in vista;
- d) offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità di instaurare con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione;
- e) comunicare tempestivamente all'Ufficio Statistica del Comune di Cento qualsiasi notizia a modifica di quanto dichiarato, con riferimento ai requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'albo; in caso contrario potranno essere esclusi dall'albo stesso, senza nulla pretendere dal Comune di Cento;
- f) provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle informazioni raccolte;
- g) partecipare ove previsto, ai corsi formativi obbligatori rispettando il 100% della presenza nelle singole sessioni e superando gli eventuali test finali con il raggiungimento del punteggio previsto, pena l'esclusione dall'affidamento dell'incarico, senza nulla pretendere dal Comune di Cento.

I compiti di cui sopra potranno essere unilateralmente integrati da ulteriori disposizioni, impartite direttamente dall'ISTAT e/o dall'Ufficio Statistica del Comune di Cento, che il rilevatore si impegna a recepire tempestivamente. Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione, può essere sollevato dall'incarico; lo stesso deve osservare il Codice di Comportamento Aziendale. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione unilaterale, ovvero decadenza del rapporto lavorativo, senza nulla pretendere dal Comune di Cento.

Il Comune di Cento, per contro, si riserva di rivalersi per eventuali danni dovessero verificarsi a causa dei rilevatori.

Art. 4 – Tutela della riservatezza e segreto statistico

I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche e sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal GDPR 2016/679 UE Regolamento Generale Protezione Dati Personali e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

Art. 5 - Trattamento giuridico-economico

Essendo gli iscritti all'Albo non dipendenti del Comune di Cento, l'incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. La sottoscrizione del relativo contratto non comporta in nessun modo alcun vincolo di subordinazione ai sensi di quanto disposto negli artt. 2222 e ss. del Codice Civile ed inoltre non comporta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Cento.

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

Ai rilevatori viene corrisposto un compenso lordo commisurato al numero e al tipo dei questionari di rilevazione riconosciuti regolari, secondo i parametri di volta in volta previsti dall'Istat per le indagini inserite nel Programma Statistico Nazionale e dall'Ufficio Statistica per le indagini dallo stesso progettate.

Il compenso verrà corrisposto previa compilazione, da parte del rilevatore incaricato, della documentazione propedeutica alla liquidazione del compenso stesso e della presentazione della corretta nota competenze. Si precisa che dovranno essere preventivamente espletati, da parte degli

Uffici preposti, tutti gli adempimenti normativamente previsti, tenuto conto della qualità e della quantità del lavoro svolto da parte del rilevatore.

L'ammontare del compenso verrà quindi calcolato sulla base delle risultanze ISTAT e delle verifiche effettuate.

Il compenso di cui sopra sarà erogato solamente ai rilevatori adempienti, che avranno completato nei termini stabiliti le attività di rilevazione loro assegnate, con la riserva per gli inadempienti di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria da parte del Comune.

La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli regolarmente e correttamente compilati.

I compensi da corrispondere saranno onnicomprensivi, a prescindere da eventuali spese sostenute dal rilevatore: non potranno essere prese in considerazione richieste di rimborso spese di qualsiasi natura. Ai fini della corresponsione dei compensi il rilevatore deve preventivamente dichiarare le eventuali altre attività lavorative in corso: ciò consente la corretta imputazione di spesa e fiscale del rapporto di lavoro in questione.

Gli importi sono da intendersi al lordo delle trattenute di legge e devono essere decurtati – ove previsto – della quota relativa agli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente.

Art. 6 – Controlli di qualità

L'Ufficio Statistica del Comune di Cento e l'ISTAT si riservano di eseguire controlli di qualità sui dati rilevati e sull'operato dei rilevatori, anche ricontattando le unità statistiche, allo scopo di valutare il grado di affidabilità del lavoro svolto.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse risultare che le interviste siano state effettuate dal rilevatore in modo non conforme alle istruzioni impartite, ovvero che la compilazione dei modelli risulti irregolare, ai rilevatori non verrà corrisposto alcun compenso.

Il Comune di Cento si riserva in ogni caso di valutare eventuali azioni a sua tutela, qualora l'operato dei rilevatori dovesse risultare carente, ovvero lesivo dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

Art. 7 – Presentazione della domanda, modalità e termini

Per l'iscrizione all'albo permanente dei rilevatori, deve essere presentata dal candidato apposita domanda redatta **utilizzando esclusivamente il modulo allegato** al presente avviso, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Cento.

La domanda, debitamente sottoscritta e completa degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente avviso ossia entro il 13/07/2023 Alle ore 12.00, secondo una delle seguenti modalità:

- con consegna diretta all'Ufficio Protocollo, attualmente situato in via Guercino n. 62 a Cento, negli orari di apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Cento, Ufficio Protocollo – Via Guercino n. 62 - 44042 Cento (FE) (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante); sulla busta contenente la domanda di iscrizione devono essere indicati nome, cognome, recapito del concorrente e la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'ALBO PERMANENTE DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI CENTO";
- per via telematica tramite PEC dalla posta elettronica personale del candidato da inviare all'indirizzo di PEC posta elettronica certificata del Comune di Cento: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Le domande che vengono presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i file allegati dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF-A.

Per ciò che concerne la scansione del documento di identità si suggerisce di operare ove è possibile salvando il file in formato PDF.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e firmata dall'interessato, pena la non accettazione della stessa.

Alla domanda dovranno essere **allegati i seguenti documenti**:

A) fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità del candidato in corso di validità;

B) *curriculum vitae* del candidato.

Nell'invio mediante modalità telematica, la domanda e la documentazione allegata dovranno essere allegati al messaggio di posta elettronica, e non scaricabili da link esterni.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Il termine per la presentazione delle domande è **perentorio** in quanto consente di creare la graduatoria necessaria per la **costituzione** dell'Albo permanente dei rilevatori del Comune di Cento. Pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e il fatto di terzi, non saranno pervenute all'Ufficio Protocollo entro il termine ultimo previsto dal presente avviso, né quelle spedite prima della pubblicazione del medesimo avviso.

Si precisa tuttavia che l'Albo avrà validità permanente, mentre la graduatoria dei candidati sarà oggetto di revisione in via ordinaria entro il primo semestre di ogni anno, aggiornando eventualmente il punteggio e togliendo chi ha perso i requisiti, o chi ha richiesto di essere cancellato e chi è deceduto ed inserendo eventuali nuovi candidati.

In via straordinaria l'Amministrazione si riserva comunque di aggiornare la graduatoria ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in caso di presentazione di ulteriori domande di iscrizione.

Pertanto, di seguito alla sopraindicata scadenza, la domanda di iscrizione potrà essere presentata durante tutto l'anno, per essere eventualmente inseriti nell'Albo in una successiva fase di revisione.

Art.8 – Contenuto della domanda

Nella domanda di iscrizione all'Albo dei rilevatori statistici del Comune di Cento, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 di tale DPR, quanto segue:

1. le proprie generalità complete di codice fiscale;
2. la residenza, domicilio o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo;
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

5. di avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6. il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
7. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti, o le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;
8. di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 *quater* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
9. l'idoneità fisica all'impiego;
10. il possesso del titolo di studio prescritto dall'avviso. Il candidato in possesso di titolo di studio che sia stato rilasciato da un paese dell'Unione Europea, sarà ammesso purché il titolo suddetto sia stato equiparato con DPCM (art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 – art. 2 del D.P.R. 189/2009);
11. l'eventuale possesso dei requisiti che danno diritto di preferenza a parità di punteggio (saranno considerati solo se dichiarati nella domanda);
12. la patente di guida posseduta;
13. di avere conoscenza dell'uso dei più diffusi strumenti informatici e adeguate conoscenze informatiche;
14. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona assegnatagli del territorio comunale, per tutto il tempo delle operazioni censuarie, utilizzando eventuali mezzi propri per gli spostamenti;
15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione.
16. di non essere dipendente del Comune di Cento;
17. eventuale possesso di diploma di Laurea e precedenti incarichi svolti come rilevatore;
18. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona assegnatagli del territorio comunale, per tutto il tempo delle operazioni censuarie, utilizzando eventuali mezzi propri per gli spostamenti;
19. di aver preso piena e consapevole visione dall'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei rilevatori statistici del Comune di Cento e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni ivi previste;
20. la presa visione dell'informativa al trattamento dei dati personali allegata all'avviso pubblico, autorizzandone il trattamento così come in essa definito.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione avranno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica, a campione, delle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno accettate le domande:

- a) prive di elementi essenziali;
- b) assunte dall'Ente oltre i termini previsti;
- c) incomplete ovvero presentate mediante modalità diverse;
- d) presentate da soggetti non aventi titolo.

Si precisa infine che non è ammessa la presentazione della domanda con modalità telematiche diverse ovvero via raccomandata semplice, né via e-mail, in quanto tali modalità non garantiscono l'autenticità dell'invio ed un corretto, trasparente e tempestivo ordine di arrivo, necessario ai fini dell'inserimento nell'Albo oggetto del presente avviso.

Art. 9 - Formazione della graduatoria – Assegnazione punteggi e titoli di preferenza

La formazione della graduatoria dei candidati avverrà a seguito dell'attribuzione del punteggio complessivo conseguito da ciascuno, ed osservando, in caso di parità di punteggio, i titoli di preferenza previsti dal presente articolo, solo se dichiarati dai candidati nella domanda.

Criteria per l'assegnazione dei punteggi:

- . Precedente esperienza di Rilevatore o Coordinatore statistico nell'ambito di indagini previste dal Sistema Statistico Nazionale o per indagini organizzate esclusivamente dal Servizio Statistica dei Comuni o di altri enti pubblici appartenenti al SISTAN (fino ad un **massimo di punti 50**)

Tipologia	Punti assegnati
Coordinatore/Rilevatore Censimenti ISTAT	40 punti
Rilevatore indagini ISTAT (escluso Censimenti)	20 punti
Rilevatore presso Enti pubblici (escluso indagini ISTAT)	10 punti

- . Laurea specialistica/magistrale (Classe LM-82) in discipline statistiche o laurea in discipline statistiche di cui al Vecchio Ordinamento, o lauree equipollenti ai sensi di legge: **Punti 30**.
- . Laurea triennale in discipline statistiche (Classe L-41) o lauree equipollenti ai sensi di legge o il diploma della scuola superiore di Statistica: **Punti 20**
- . Studenti della facoltà di Scienze Statistiche o della scuola superiore di Statistica: **Punti 15**
- . Laurea specialistica/magistrale, oppure del Vecchio Ordinamento, in qualsiasi altra disciplina e Laurea triennale in qualsiasi altra disciplina: **Punti 10**
- . Residenza nel Comune di Cento: **Punti 10**

La graduatoria dinamica sarà formata sommando tutti i punteggi ottenuti.

Titoli di Preferenza

A parità di di punteggio, la precedenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dalla minore età;
- c) data di presentazione della domanda (precederà in graduatoria chi avrà presentato temporal-

mente prima la domanda).

Solo in ultima battuta, in caso di parità, si procederà al sorteggio.

Art. 10 - Utilizzo della graduatoria e costituzione dell'Albo permanente

Successivamente all'approvazione della graduatoria, che avverrà con apposito atto determinativo ed alla conseguente costituzione dell'Albo permanente dei rilevatori statistici del Comune di Cento, si procederà, per l'assegnazione dell'incarico, attraverso lo scorrimento della stessa, partendo dal primo e verificando la disponibilità di ogni candidato fino al raggiungimento del numero di rilevatori richiesto, avuto presente il personale dipendente già individuato internamente all'Ente.

Acquisita la disponibilità del candidato, si procederà alla formalizzazione dell'incarico attraverso la sottoscrizione del disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale e, in caso di rinuncia o di mancanza dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, degli altri rilevatori iscritti nell'Albo e collocati in posizione successiva.

I nominativi dei rilevatori iscritti nell'Albo potranno essere utilizzati per altre rilevazioni ISTAT, o per ogni altra rilevazione che si dovrà effettuare nel Comune di Cento.

Art. 11 - Modalità di gestione dell'Albo permanente

I rilevatori iscritti nell'Albo dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio Statistica ogni variazione di recapito a cui inviare ogni comunicazione relativa al conferimento degli incarichi.

I candidati saranno cancellati dall'Albo permanente dei rilevatori statistici del Comune di Cento nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti definiti all'art. 2 del presente avviso;
- inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;
- rinuncia in corso di incarico priva di grave e giustificato motivo;
- dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive di incarico;
- istanza scritta del rilevatore di cancellazione dall'Albo;
- infrazione codice di comportamento con riferimento al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- decesso.

Inoltre il Comune di Cento si riserva di valutare eventuali azioni a tutela dell'Ente qualora l'operato dei rilevatori statistici dovesse risultare carente o lesivo dell'immagine e degli interessi del Comune stesso.

Art. 12 - Conferimento incarico e stipulazione del contratto di lavoro individuale

A seguito della formazione della graduatoria ed alla costituzione dell'Albo permanente dei rilevatori statistici del Comune di Cento, i candidati selezionati saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale.

Prima di dar luogo alla sottoscrizione del disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale, il competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i titoli di preferenza e/o riserva non fossero stati verificati al momento dell'approvazione della graduatoria l'ufficio competente accerterà anche il possesso di tali titoli.

Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l'esibizione della relativa documentazione.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Il mancato diritto a fruire della preferenza emerso a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio non comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salvo che non si tratti di dichiarazioni mendace. **Nel**

caso di false dichiarazioni saranno effettuate le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Qualora il mancato possesso dei requisiti d'accesso o l'insussistenza del titolo di preferenza emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest'ultimo sarà risolto.

L'incarico avrà la durata necessaria al corretto espletamento delle operazioni di rilevazione.

Il rilevatore, al conferimento dell'incarico, sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto di accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegnerà ad effettuare ogni rilevazione a lui affidata secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento. Stante la natura dell'attività posta in essere, che prevede tempistiche stringenti e modalità operative in costante mutamento, risulta necessario che il soggetto incaricato risponda puntualmente ai contatti ricevuti dall'Ente e comunque non oltre i limiti stabiliti dallo stesso. Nel caso di reiterata negligenza rispetto a quanto sopra esposto, l'Ente si riserva di trasmettere una diffida via e-mail, che se non recepita entro 3 gg., comporterà l'immediato recesso unilaterale del contratto.

L'incaricato non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici comunali e sarà tenuto al segreto statistico, ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989 e successive modifiche.

Il rilevatore dovrà raggiungere le unità da rilevare anche con mezzi propri e a proprie spese nelle zone a lui assegnate del territorio del Comune di Cento.

Con riferimento all'incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità di instaurare con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. N° 196/2003 e del GDPR 2016/679 UE Regolamento Generale Protezione Dati Personali, il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di iscrizione all'Albo dei Rilevatori Statistici del Comune di Cento e avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e di archiviazione cartacea dei relativi atti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità di trattamento.

Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune di Cento, titolare del trattamento.

Il conferimento e il trattamento di tali dati risultano essere necessari per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento; gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Si precisa infine che il personale incaricato al trattamento dei dati personali è il personale dell'Ufficio Statistica del Comune di Cento.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa “Servizi Demografici – Statistici - URP”, del Comune di Cento, Dott.ssa Daniela Restani.

Articolo 13 - Informazioni

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Statistica del Comune di Cento, esclusivamente via mail, all’indirizzo: statistica@comune.cento.fe.it

Art. 14 - Disposizioni finali

Nelle procedure di cui al presente avviso si garantiscono le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). I termini “candidato/i” e “rilevatore/i” utilizzati nel presente avviso, si riferiscono alla generalità degli individui, dell’uno e dell’altro sesso.

L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai regolamenti vigenti, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.

Cento, lì 13/06/2023

La Responsabile dei Servizi Demografici
Dott.ssa Daniela Restani
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.